



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 1 del 19.01.2021

Oggi giorno diciannove (19) del mese di gennaio anno 2021, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.12.2020, esamina la certificazione del fondo risorse decentrate 2021.

Considerate:

- .la deliberazione GM n. 90 del 21/12/2020, relativa a: "Approvazione Schema Bilancio di previsione 2021/2023 e relative aliquote e tariffe dei tributi comunali";
- .il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- .il vigente regolamento di contabilità;
- .il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- .il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- .il D.L. 30/04/2019 n. 34, ed in particolare l'art. 33, recante: *"assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"*;
- .il D.M. 17/03/2020 *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni"*;
- .la circolare MEF-RGS prot. 179877 del 01/09/2020;
- .la delibera GM n. 4 del 28/01/2020 *"Integrazione delibera GM n. 81 del 17/12/2019 avente ad oggetto: programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022"*;

Tenuto conto che:

- .il Comune di Guamaggiore ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- .ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- .la costituzione di tale fondo risulta di competenza del responsabile del servizio finanziario;

.l'art. 33 comma 2 del succitato D.L. 34/2019 che, ha innovato la normativa inerente il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stabilendo, all'ultimo capoverso:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. "

.il succitato D.M. 17/03/2020, fra le premesse, stabilisce:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"

Mentre all'art. 1, comma 2, stabilisce:

"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento

economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020."

.la succitata circolare MEF-RGS, indicante le modalità di calcolo da seguire per l'aumento/riduzione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, rimarca:

"... La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018.

Ravvisato che:

.i dipendenti in servizio al 31/12/2018, conteggiati con le modalità di cui alla circolare MEF-RGS, così come dedotti dalla TAB. 12 del conto annuale per l'anno 2018, erano di n. 6,91 unità;

.in data 31/10/2019 sono cessati dal servizio per collocamento a riposo n. 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, inquadrati rispettivamente in cat. D. pos. econ. D/2, e in cat. C, pos. econ. C/4;

.In data 17/12/2019 è stata assunta in servizio di ruolo a tempo indeterminato e parziale (66,67%) una figura di cat. C/1 il cui contratto, in data 01/08/2020 è stato ridotto al 50% (18 ore

settimanali) e che in data 31/10/2020, tale figura è cessata dal servizio per dimissioni volontarie;

.In data 01/05/2020 è stata assunta in servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato, una figura di cat. C/1;

.i dipendenti che in servizio al 31/12/2020, conteggiati con le modalità di cui alla circolare MEF-RGS, erano di n. 6,19 unità;

. che il personale in servizio al 31/12/2020 era inferiore al n. dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 di n. 0,72 unità e che pertanto, il limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017, è quello originario del 2016, come da salvaguardia di cui al D.M. 17/03/2020;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*

Visto che il limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017, è dato dalla somma del fondo per il salario accessorio, come quantificato nell'anno 2016, limitatamente alla quota soggetta ai limiti per tale anno, pari a €. 23.540,61, oltre alla somma stanziata in bilancio, sempre nell'anno 2016, destinata alle P.O. (comuni senza dirigenza nel 2016), pari a €. 47.212,00, per un totale di **€. 70.752,61**.

Visto il conto annuale del personale per l'anno 2018, TAB. SICI_02 personale non dirigente, nel quale alla voce LEG360 è riportato il valore di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che risulta pari a €. 71.388,00;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia/95/2020/PAR, nella quale la stessa si esprime in merito alla determinazione del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018:

“... Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il

valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art 33 della D.L.34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire *“l'invarianza del valore*

medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa “ aggiunge

l'espressione "nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"

Visto che, in applicazione del principio sopracitato, il "valore medio pro capite" riferito all'anno 2018 risulta essere di €. 10.331,11 (71.388,00/6,91);

Considerato che:

.I dipendenti cessati il 31/10/2019 erano titolari di PEO (D/2 e C/4) e di R.I.A. e il dipendente di cat. D/2 era anche titolare di P.O.;

.Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) la parte stabile del fondo è incrementata dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

.La circolare MEF-RGS prot. 179877, in merito alla costituzione del fondo cita:

"... La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa avviene di norma ad inizio dell'anno di riferimento, corredata dalla relativa certificazione resa dall'organo di controllo ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, che in quella sede è altresì tenuto a verificare il rispetto del limite 2016.

La costituzione datoriale dei fondi per la contrattazione integrativa ed il successivo perfezionamento del contratto integrativo con le rappresentanze dei dipendenti, scontano, come peraltro rilevato nella richiesta di parere in oggetto, taluni elementi di incertezza legati alla non esatta prevedibilità della data di perfezionamento dell'iter amministrativo delle nuove assunzioni, unitamente alle possibili cessazioni dal servizio determinate da eventi non prevedibili in anticipo.

Tale incertezza non ostacola l'operatività della norma tesa, nel procedimento autorizzativo finalizzato a consentire le nuove assunzioni - presupposto necessario per l'adeguamento dei fondi per la retribuzione accessoria - ad assicurare in ogni caso la necessaria provvista economico finanziaria anche nell'ipotesi più onerosa per il bilancio dell'ente, nell'ipotesi cioè di nessuna cessazione del personale già in servizio. La norma, quindi, assicura comunque, a seguito della presa in servizio di personale neo-assunto, la copertura economico-finanziaria anche in termini di retribuzione accessoria. L'amministrazione ha inoltre contezza, ex ante, dell'incremento unitario medio pro-capite consentito a fronte di personale aggiuntivo dall'adeguamento del limite Omissis ... Tali indicazioni supportano la praticabilità di una definizione ex-ante del limite e la conseguente attivazione degli istituti ordinariamente previsti dal CCNL, di carattere datoriale, volti ad utilizzare lo spazio rispetto al limite 2016 così creato per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa. Queste considerazioni, che appaiono in linea con quanto prospettato da codesta Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, consentono di attivare per tempo gli istituti previsti dal CCNL, ed i conseguenti adempimenti in sede di contratto integrativo, a condizione che, concluso l'esercizio di riferimento e

verificato pertanto l'effettivo incremento di personale, siano operati gli eventuali interventi compensativi come di seguito suggerito.

i. Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale delle assunzioni e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili ad esempio in considerazione del raggiungimento del limite di età pensionabile di taluni dipendenti.

ii. Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione

di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell'anno di riferimento.

iii. Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti della previsione

di cui al punto i.

iv. Previsione vincolante che, a conclusione dell'anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi.

Gli adeguamenti compensativi operati a consuntivo, di norma, possono consentire alla generalità dei dipendenti di beneficiare, nel medesimo anno, delle eventuali risorse che dovessero residuare in considerazione del minore accessorio tipicamente riconosciuto ai neo-assunti rispetto alla media prevista dalla norma stessa.

In caso di atteggiamento non prudenziale che comporti una maggiore erogazione, è comunque possibile un bilanciamento in particolare a valere sulle risorse non ancora utilizzate a chiusura dell'esercizio di riferimento (ad esempio, in presenza di cessazioni di personale non previste o comunque in caso di non integrale utilizzo delle risorse). Qualora non fossero sufficienti le compensazioni sopra individuate è possibile recuperare, in autotutela, le risorse erogate in eccesso, ancorché dopo un anno, sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, laddove ne sussistano i presupposti.

Vista la necessità di dover procedere alla determinazione del fondo per l'anno 2021, anche alla luce della novellata normativa, in modo prudenziale, quantificando il fondo senza gli incrementi derivanti dalle nuove assunzioni previste nel PTFP 2021/2023, riservandosi di procedere all'integrazione del fondo, successivamente all'effettiva assunzione del personale, onde poter garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 ;

Visto che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

Considerato che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l.

16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Considerato che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, oggetto di presa d'atto con Del. GM. n. 81 del 16/11/2018, dal quale è risultato un maggiore utilizzo di somme che comporta il recupero della somma di €. 3.409,05 da applicarsi per cinque annualità decorrenti dall'anno 2018 e fino al 2022 compresi.

Rilevato che:

- .l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi ed ammonta a **€ 21.220,61** ;
- .ai sensi dell'art. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 , a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è stabilmente aumentato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015, per l'ammontare di **€ 582,40** (83,20 x 7), tale incremento NON è soggetto al limite (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21/05/2018);
- .ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, tali somme risultano quantificate in **€ 723,06**. tale incremento NON è soggetto al limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs. 75/2017;
- .Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 22.526,07, di cui **€ 21.220,61** soggette ai vincoli e **€ 1.305,45** non soggetta ai vincoli (**€ 582,40** Art. 67 C. 2 lett. a) CCNL 2018 + **€ 723,06** Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO . oltre a **€ 1.061,58** soggetta a vincoli, - Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - Importo R.I.A. personale cessato.);

Preso atto che:

con apposita delibera di Giunta dovrà essere formalizzata l'autorizzazione all'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, che, trattandosi di somme derivanti da specifica norma regionale ed inserite nel fondo nel loro ammontare storico fin dal 1997, vengono inserite nel loro ammontare storico:

.ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale Sardegna **L.R. n.19 del 1997**) per € 2.320,00;

Preso atto che

Vengono inserite le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, nell'ammontare degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

.iscrizione, delle quote accantonate relative all'integrazione art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004 (Alte professionalità anni precedenti, inserite in attesa di chiarimenti e comunque accantonate in uscita (444,87x14 annualità) per un importo pari a € 6.228,18;

Visto che:

.l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 8.548,18, di cui € 2.230,00 soggette ai vincoli e € 6.228,18 non soggette ai vincoli;

.l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle eventuali decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 32.135,83, di cui € 24.602,19 soggette al limite 2016

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava, per le risorse soggette al limite, pari a € 23.540,61;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2021 che risulta per le risorse soggette al limite, pari a € 24.602,19, con un'eccedenza rispetto al fondo 2016, di €. 1.061,58 (24.602,19 – 23.540,61);

Considerato che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017), pari a €. 24.602,19 sommato alle poste iscritte in bilancio destinate alle P.O., pari a €. 47.212,00, ammonta a complessivi **€. 71.814,19**, mentre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così come determinato per l'anno 2016, ammonta a **€. 70.752,61** e pertanto si ha un'eccedenza di €. 1.061,58 (pari alla somma delle quote RIA personale cessato nel 2019 €. 1.061,58);

Vista la decisione di applicare al fondo la "prudenziale riduzione" per il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma, 2 del D. Lgs. 75/2017, quantificata in €. 1.061,58, riservandosi di verificare la possibilità di mantenere tale somma nel fondo, in considerazione del fatto che uno dei dipendenti cessato il 31/10/2019 era titolare di P.O. e che, allo stato attuale, non è stato ancora sostituito e

pertanto non è stata pagata la relativa retribuzione di posizione e, quindi, il limite verrebbe, comunque, rispettato;

Visto che il fondo complessivo per l'anno 2021, risulta , perciò, determinato come di seguito dettagliato:

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	21.220,61	21.220,61
Fondo variabile soggetto al limite	2.320,00	2.320,00
Totale risorse prima delle decurtazioni	23.540,61	23.540,61
Decurtazioni 2011/2014	-	-
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	-	-
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO DEL LIMITE	23.540,61	23.540,61
Decurtazioni per rispetto 2016		-
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI (per rispetto limite 2016)		23.540,61
Risorse stabili NON sottoposte al limite. Differenze tra incrementi a regime Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 22/05/2018		723,06
Risorse stabili NON sottoposte al limite. ART. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015		582,40
TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		1.305,46
Risorse variabili NON sottoposte al limite. Accantonamento alte profess. Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 (444,87x14 annualità)		6.228,18
Risorse stabili sottoposte al limite. Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22/05/2018 R.I.A. Personale cessato anno precedente		1.061,58
Risorse variabili sottoposte al limite. Art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 Frazioni di R.I.A. Personale cessato anno precedente		
TOTALE FONDO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE.		32.135,83
Riduzione fondo per rispetto dei limiti di cui all'art. 23 C. 2 D.Lgs. 75/2017		1.061,58
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE.		31.074,25
Di cui NON sottoposto al limite		7.533,64
Di cui sottoposto al limite		23.540,61
Di cui QUOTA FISSA		22.526,07
Di cui QUOTA VARIABILE		8.548,18

Considerata la determinazione n. 378 del 22/12/2020 "Approvazione della graduatoria per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno della categoria";

Considerato che le somme indisponibili alla contrattazione, sono state rideterminate a seguito delle assunzioni/cessazioni, intervenute nel corso del 2020 nonché delle P.E.O. attribuite nel medesimo anno, che pertanto risultano essere di **€ 18.624,84** (di cui € 15.587,88 per P.E.O. + € 3.036,96 per Ind. Comp.) in quanto relative alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Vista la determinazione del fondo risorse decentrate l'anno 2021, in complessivi **€. 31.074,25**, di cui €. 23.540,61 sottoposta al limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017 e €. 7.533,64 non sottoposta al limite;

Visto, così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020, che il limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017, essendo il personale in servizio al 31/12/2020 inferiore al personale in servizio al 31/12/2018, è quello relativo all'anno 2016 e ammonta a **€. 70.752,61** (fondo €. 23.540,61 + P.O. €. 47.212,00);

Visto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017), pari a €. 23.540,61 sommato alle poste iscritte in bilancio destinate alle P.O., pari a €. 47.212,00, ammonta a complessivi €. 70.752,61, e rispetta mentre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così come determinato per l'anno 2016;

Visto che, l'eccedenza di €. 1.061,58 (pari alle quote di RIA del personale cessato nell'anno 2019) decurtata per il rispetto dei citati limiti, verrà reiscritta qualora fosse sufficiente una pari riduzione degli stanziamenti per le P.O. ovvero all'atto della formalizzazione di nuove assunzioni nel corso del 2021, tali da superare il personale in servizio al 31/12/2018;

Visto che, si sta procedendo ad un recupero di somme ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, di €. 3.409,05 da applicarsi per cinque annualità decorrenti dall'anno 2018 e fino al 2022 compresi;

Vista la costituzione del fondo 2021 nell'importo di **€ 31.074,25**, come di seguito dettagliato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
	2021
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	24.449,76
DECURTAZIONI STORICHE – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	1.216,53
Decurtazione nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.	2.012,62
Art. 19 c. 1 CCNL 1.4.1999 Reinquadramento personale area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale	0,00
Totale decurtazioni parte stabile (a)	3.229,15
Totale Risorse storiche al netto delle decurtazioni - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	21.220,61
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 NON soggetti al limite	
ART. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015	582,40
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	723,06
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 NON soggetti al limite (a)	1.305,46
Incrementi con carattere di certezza e stabilità soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - Importo R.I.A. personale cessato. (cessazioni del 31/10/2019)	1.061,58
Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)	1.061,58
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A-a+b+c)	23.587,65
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es. SARDEGNA n. 19 del 1997)	2.320,00
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - inporti una tantum frazionmi di R.I.A. cessazioni OTT/2019 (176,93) Rateo n. 2 mensilità 2019	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	2.320,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
ALTRE RISORSE (Ex alte professionalità)	6.228,18
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	6.228,18
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	8.548,18
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	32.135,83
DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 D. LGS. 75/2017	
Importo del fondo dell'anno 2016 soggetto al limite.	23.540,61
Importo del fondo dell'anno 2021 soggetto al limite.	24.602,19
Decurtazioni operate per il rispetb del limite (f)	1.061,58
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetb limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	1.061,58
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A-a+b+c+d-f-g-h)	22.479,03
di cui Quota fissa	22.526,07
di cui Quota variabile	8.548,18
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	31.074,25

Considerato che si è sottratto dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressioni economiche storiche, ecc) per un importo pari ad di € **18.624,84** (di cui €. 15.587,88 per P.E.O. + €. 3.036,96 per Ind. Comp.) oltre a €. 6.228,18 di parte variabile, per accantonamenti ex alte professionalità, così dettagliati:

UTILIZZO FONDO	2021
V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C)	31.074,25
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B)	22.526,07
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO (C)	8.548,18

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE	
	PREVENTIVO
Inquadramento ex led (€. 1.625,96)	
Progressioni economiche STORICHE	15.587,88
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	3.036,96
Totale utilizzo risorse stabili (D)	18.624,84
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	3.901,23
Totale utilizzo progressioni	15.587,88

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (LETT. K)	
Totale utilizzo risorse vincolate (lett. k) – (F) Accant. Alte professionalità	6.228,18

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno	0,00
Totale utilizzo altre indennità (H)	0,00
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+G+H)	24.853,02

VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V-VI)	6.221,23
Di cui quota residua risorse stabili	3.901,23
Di cui quota residua risorse variabili	2.320,00
Recupero quote anni precedenti - Art. 4 DL. 16/2014 - Det. 272/2018 (Rata n. 4 di 5)	-3.409,05
RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DEL RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI	2.812,18

Visto che non sussiste Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020;

Considerato che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2021 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Considerato che l'utilizzo della somma residua di **€. 2.812,18** dovrà essere stabilito in contrattazione decentrata, e che la stessa potrà essere destinata, anche a istituti a carattere fisso, essendo la stessa derivante da quote del fondo di carattere fisso;

Tenuto conto come risulta dalla proposta del Responsabile del Servizio Finanziario che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 67 CCNL 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'articoli 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018;

CERTIFICA


Che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, come da determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 5 del 18/01/2021, è stata correttamente determinata nel rispetto dei vincoli di legge e di quelli contrattuali;

Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dalle norme e dai CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed EE.LL.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL REVISORE UNICO

Dott. Romolo Salis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romolo Salis', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.